

N. 4122 di Repertorio

N. 2025 di Raccolta

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
13 dicembre 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di dicembre.

In Milano, in via Metastasio n. 5.

Avanti a me Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

- FEDERICA MOR, nata a Manerbio (BS) il giorno 30 marzo 1970, domiciliata per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza della società:

"Mid Industry Capital S.p.A."

con sede in Milano (MI), Galleria Sala dei Longobardi n. 2, capitale sociale euro 5.000.225,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05244910963, Repertorio Economico Amministrativo n. 1806317, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società medesima, munita degli occorrenti poteri in forza di deliberazione assembleare in data 12 settembre 2017, con verbale in data 15 settembre 2017 n. 23715/14025 di repertorio Notaio Mario Notari di Milano, ed in esecuzione della deliberazione stessa;

- GIOVANNI ARRIGO, nato a Milano (MI) il giorno 12 aprile 1976, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza della società:

"VEI Log S.p.A."

con sede in Milano (MI), via Fiori Oscuri n. 11, capitale sociale euro 100.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 09963130969, Repertorio Economico Amministrativo n. 2124500, società che detto comparente mi dichiara essere con socio unico, nella sua qualità di Amministratore Delegato della società medesima, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione in data 28 novembre 2017, che in estratto si allega al presente atto sotto la lettera "A", nonché in esecuzione di deliberazione assembleare in data 12 settembre 2017, con verbale in pari data n. 23710/14023 di repertorio Notaio Mario Notari di Milano.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMETTONO

- che le società Mid Industry Capital S.p.A. e VEI Log S.p.A., con le deliberazioni in data 12 settembre 2017, iscritte nel Registro delle Imprese di Milano in data 20 settembre 2017, hanno deciso di addivenire alla fusione per incorporazione della società Mid Industry Capital S.p.A. nella società VEI Log S.p.A., mediante approvazione del relativo progetto di fusione;
- che tutte le n. 51.211 (cinquantunomiladuecentoundici) azioni ordinarie della società incorporanda per le quali è stato esercitato il diritto di recesso a seguito della deliberazione assembleare del 12 settembre 2017 sopra citata risultano acquistate (ovvero sono oggetto di opzione irrevocabile di acquisto) per effetto dell'eserci-

- zio del diritto di opzione e del diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 3, c.c.;
- che pertanto la condizione sospensiva alla stipula dell'atto di fusione, prevista dal progetto di fusione medesima (art. 9), si è verificata;
 - che dette società intendono dar corso alla fusione per incorporazione, essendo decorso il termine di cui all'articolo 2503, comma 1, c.c., dichiarando e attestando i comparenti che non è stata notificata dai creditori opposizione alcuna.

Tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti

CONVENGONO E STIPULANO

di dare luogo alla fusione mediante incorporazione della società Mid Industry Capital S.p.A. nella società VEI Log S.p.A., confermando che la fusione si effettua in esecuzione ed alle condizioni stabilite nei relativi progetti e nelle rispettive deliberazioni di approvazione già citate.

Condizioni e modalità di fusione.

I comparenti danno in particolare atto che, per effetto della fusione:

- 1) la società incorporante adotterà lo statuto allegato al progetto di fusione, portante, in particolare: (i) l'adozione del medesimo oggetto sociale della società incorporanda; (ii) l'adozione del regime di dematerializzazione delle azioni ai sensi dell'art. 83-bis e seguenti TUF; (iii) la libera trasferibilità delle azioni; il testo di statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" anche agli effetti dell'art. 2436, comma 6, c.c.;
- 2) a servizio del rapporto di cambio delle n. 4.220.225 azioni in cui è suddiviso il capitale sociale della società incorporanda previsto nel progetto di fusione (escluse le n. 17.075 azioni proprie della società incorporanda medesima), il capitale sociale della società incorporante verrà aumentato di nominali euro 21.015.750,00 (ventunomilioniquindicimilasettecentocinquanta virgola zero zero) mediante emissione di n. 21.015.750 (ventunomilioniquindicimilasettecentocinquanta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, in applicazione del rapporto di cambio stabilito nel progetto di fusione di n. 5 (cinque) nuove azioni della società incorporante ogni n. 1 (una) azione della società incorporanda;
- 3) ai fini civilistici e nei confronti dei terzi, la fusione sarà efficace a partire dal primo istante del giorno 1 (uno) gennaio 2018 (duemiladiciotto) (la "Data di Efficacia");
- 4) le operazioni effettuate dalla società incorporanda saranno imputate nel bilancio della società incorporante a decorrere dalla Data di Efficacia. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della fusione.

Effetti.

In virtù della fusione, la società VEI Log S.p.A. subentrerà in tutti i diritti, obblighi, contratti e rapporti giuridici di qualsiasi natura, facenti capo alla società Mid Industry Capital S.p.A., che presta ogni più ampia autorizzazione affinché la società incorporante possa ottenere nei

confronti di chiunque il riconoscimento e l'intestazione a proprio nome di qualsivoglia situazione giuridica, licenza o autorizzazione.

Beni immobili e beni mobili registrati.

Ai fini degli obblighi di pubblicità legale derivanti dall'incorporazione, la comparente Federica Mor dichiara che la società Mid Industry Capital S.p.A. non è titolare di beni immobili, beni mobili registrati, marchi o brevetti, nonché partecipazioni il cui trasferimento comporti l'obbligo di adempimenti presso pubblici registri, ad eccezione di quanto segue:

- marchio "MID INDUSTRY CAPITAL", registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al n. 1.237.024;
- dominio internet www.midindustry.com;
- partecipazione azionaria nella società MAR-TER SPEDIZIONI S.p.A., con sede in Monfalcone (GO), Via Terme Romane n. 5, iscritta nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia al numero di iscrizione e codice fiscale 06828440963.

Trattamento Tributario.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. b), Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131. Ai fini dell'iscrizione a repertorio, la comparente Federica Mor dichiara che il patrimonio netto contabile della società Mid Industry Capital S.p.A. alla data di riferimento del 31 marzo 2017 ammonta ad euro 33.806.693,00 (trentatremilionioctocentoseimilaseicentonovantatré virgola zero zero).

Altri patti e dichiarazioni.

Spese, imposte e tasse dipendenti dal presente atto sono a carico della società incorporante.

Io notaio ho letto il presente atto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 18,33 dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa sei pagine sin qui.

Firmato Giovanni Arrigo

Firmato Federica Mor

Firmato Federico Mottola Lucano

SPAZIO ANNULLATO



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 28 NOVEMBRE 2017

Il giorno 28 novembre 2017 alle ore 12.05, si è riunito in forma totalitaria presso la sede sociale in Milano, via Fiori Oscuri, 11, il Consiglio di Amministrazione della società VEI Log S.p.A.

Sono presenti in Milano:

Federica Mor, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Masera, Sindaco Effettivo

Mariateresa Salerno, Sindaco Effettivo

Partecipano in collegamento audio:

Giovanni Arrigo, Amministratore Delegato

Franco Egalini, Amministratore

Luca Bandera, Presidente del Collegio Sindacale


A norma di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Federica Mor il quale dà atto che i partecipanti in audio/video conferenza sono stati identificati e che è loro consentito di seguire e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterla trasmettere. Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere la funzione di segretario Mariateresa Salerno e dichiara aperta la seduta.

Viene posto in discussione e sottoposto a delibera il seguente

ordine del giorno

1. Nomina di uno o più Amministratori Delegati; conferimento cariche e attribuzione dei relativi poteri.
2. Conferimento procure speciali; delibere inerenti e conseguenti.
3. Determinazione dei compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche.
4. Apertura unità locale; delibere inerenti e conseguenti.

Imposta di bollo assolta in modo
virtuale con autorizzazione
Agenzia delle Entrate Milano 2
N° 9836/2007




VEI Log S.p.A.
Via Fiori Oscuri, 11 - 20121 MILANO (MI)
C.F. e P.IVA 09963130969



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

OMISSIS




VEI Log S.p.A.
Via Fiori Oscuri, 11 - 20121 MILANO (MI)
C.F. e P.IVA 09963130969

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO



OMISSIS

Il Presidente introduce ora il **quinto argomento** all'ordine del giorno e comunica ai presenti che in data 12 settembre 2017 l'assemblea straordinaria della Società nel deliberare l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società MID Industry Capital S.p.A., ha deliberato: *“Di conferire all'amministratore unico ogni più ampio potere per dare esecuzione alla deliberata fusione, e quindi stipulare, eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, anche a mezzo di speciali procuratori, e con facoltà di contrarre con se stesso quale eventuale rappresentante della Società Incorporanda, il relativo atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalla legge ed in conformità all'approvato progetto di fusione;*





LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

consentendo volture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio della Società Incorporanda.”

Avendo in data 27 novembre 2017 l'assemblea della Società deliberato di modificare la natura dell'organo amministrativo da Amministratore Unico a Consiglio di Amministrazione il Presidente invita il Consiglio ad assumere le delibere che riterrà opportune.

Il Presidente prosegue informando il Consiglio che la stipula dell'atto di fusione dovrebbe tenersi in data 13 dicembre 2017, con efficacia posticipata alle 00.00 del 1 gennaio 2018.


Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, con votazione verbale espressa, all'unanimità

delibera

1. di prendere atto del fatto che l'atto di fusione per incorporazione di MID Industry Capital S.p.A. in VEI Log S.p.A. avrà efficacia posticipata alle 00.00 del 1 gennaio 2018;
2. di conferire, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Federica Mor e all'Amministratore Delegato Giovanni Arrigo ogni più ampio e opportuno potere affinché gli stessi, con facoltà di subdelega, nei limiti dei poteri ai medesimi attribuiti e con espressa facoltà di contrarre con loro stessi:
 - i. diano esecuzione alla fusione tra VEI Log S.p.A. e MID Industry Capital S.p.A. già oggetto di delibera dell'assemblea della Società in data 12 settembre 2017 e di cui in narrativa, e quindi stipulino, eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, anche a mezzo di speciali procuratori, e con facoltà di contrarre con loro stessi quali eventuali rappresentanti della Società Incorporanda, il relativo atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti



VEI Log S.p.A.
Via Fiori Oscuri, 11 - 20121 MILANO (MI)
C.F. e P.IVA 09963130969



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

dalla legge ed in conformità all'approvato progetto di fusione, consentendo volture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio della Società Incorporanda;

- ii. compiano, con riferimento all'operazione sopra indicata, tutti gli atti connessi o comunque funzionali al raggiungimento dello scopo e sottoscrivano in nome e per conto di VEI Log S.p.A. atti e documenti di qualsiasi natura, anche fiscale o contabile, connessi e/o collegati alla sopra citata operazione senza che da alcuno possa essere eccepita alcuna carenza o indeterminatezza di poteri per il mandato conferito, il tutto con promessa fin d'ora di rato e valido del loro operato.


Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 12.15 previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Mariateresa Salerno

Il Presidente

Federica Mor



N. 4121 di repertorio


Certifico io sottoscritto dottor FEDERICO MOTTOLA LUCANO, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo della società:

"VEI Log S.p.A."

con sede in Milano (MI), via Fiori Oscuri n. 11, capitale sociale euro 100.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 09963130969, Repertorio Economico Amministrativo n. 2124500.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 22 giugno 2017 al n. 9736 di repertorio dottoressa Patrizia Cardarelli, notaio in Vicenza.

Milano, via Metastasio n. 5, tredici dicembre duemiladiciassette.



The image shows a circular notary seal on the left and a handwritten signature on the right. The seal is for Federico Mottola Lucano, a notary in the Milanese Collegio Notarile. The signature is written in black ink and appears to be 'Mottola Lucano'.

Allegato "B" all'atto in data 13-12-2017 n. 4122/2025 rep.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO

1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata "**VEI Log S.p.A.**".

2. SEDE

2.1 La società ha sede legale in Milano (MI), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. cod. civ..

2.2 La sede potrà essere trasferita, purchè in Italia, con delibera del consiglio di amministrazione.

2.3 La società, con delibera del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze o unità locali comunque denominate.

3. DURATA

La durata della società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, sempre a tempo determinato, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, in sede straordinaria, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla società.

4. OGGETTO

4.1 La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (**Testo Unico della Finanza**).

4.2 La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

4.3 La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

4.4 La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti *pro-tempore*. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia

carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

4.5 La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso

4.6 È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita dalla legge e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

5. DOMICILIO E COMUNICAZIONI

5.1 Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci o il domicilio all'uopo eletto da ciascun socio con comunicazione alla società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI -

TRASFERIMENTO - RISCATTO - RECESSO

6. CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI

6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 21.115.750,00, rappresentato da n. 21.115.750 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dallo statuto.

6.3 Le Azioni sono indivisibili e il loro possesso indica adesione al presente statuto. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.

6.4 Le Azioni sono nominative e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi 83-bis e seguenti TUF.

7. FINANZIAMENTI DEGLI AZIONISTI

7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

8. OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

8.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione.

8.2 L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'assemblea può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

8.3 La società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

9. AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

9.1 Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili. L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti.

9.2 In caso di aumenti di capitale a pagamento, spetta il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

9.3 L'assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento.

10. RECESSO

10.1 Gli azionisti hanno diritto di recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

10.2 Non compete pertanto il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

10.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione della società. La spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni decorrenti:

(a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero,

(b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, dal momento in cui l'azionista ha avuto conoscenza della causa di recesso.

10.4 Nell'avviso di recesso devono essere elencati:

(a) le generalità dell'azionista recedente;

(b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

(c) il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

10.5 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

10.6 Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

TITOLO III

ASSEMBLEA

11. COMPETENZA

11.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, con o senza diritto di voto, anche non intervenuti o dissenzienti.

11.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze previste dalla legge ad eccezione che per le decisioni concernenti:

(a) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 4 del presente statuto, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento IC2 del MIV (mercato degli investment vehicles) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e

(b) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (a) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% del capitale sociale avente diritto di voto qualora e fino a quando le azioni della società siano quotate sul segmento IC2 del MIV (mercato degli investment vehicles) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

12. CONVOCAZIONE

12.1 L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.2 L'assemblea è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino la quota di capitale sociale prevista dalla legge, ovvero dal collegio sindacale, e per esso da almeno due suoi membri.

12.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purchè in Italia.

12.4 L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e/o su almeno uno dei seguenti quotidiani nazionali "Corriere della Sera" o "Repubblica" o "Il Giornale", nei termini di legge.

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti legalmente costituita.

12.6 Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia ai soci mediante relativo avviso da inviarsi tramite posta o email entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea già convocata ai sensi del presente articolo 15. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, da consegnarsi contestualmente alla domanda di integrazione dell'elenco delle materie da trattare.

13. PARTECIPAZIONE

13.1 I soci sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea in forza di apposita comunicazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, ai sensi dell'art. 83- sexies TUF.

13.2 Ogni soggetto che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. I delegati devono dimostrare la loro legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

13.3 Ove previsto nell'avviso di convocazione, l'assemblea potrà anche tenersi qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti

potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

13. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea medesima.

13.2 L'assemblea nomina altresì un segretario e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

13.5 Il verbale deve indicare:

- (a) la data dell'assemblea;
- (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore o contro, e degli astenuti, anche mediante allegato; e
- (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14. COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

14.1 Nel caso in cui il capitale sociale della società sia detenuto da un unico socio, la società è amministrata, ai sensi degli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile, da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri secondo le determinazioni assunte dall'assemblea ordinaria dei soci. Nel caso in cui il capitale sociale della società sia detenuto da due o più soci, la società è amministrata, ai sensi degli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile, da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.

14.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione (e se nominati decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile o dalle leggi speciali vigenti e applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e/o professionalità

disposti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile.

14.3 In aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 18.2, non possono essere nominati alla carica di consigliere di amministrazione della società, e se nominati decadono, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni in almeno una delle seguenti attività:

(a) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano percorso un processo di risanamento o ristrutturazione finanziaria; ovvero

(b) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso banche o intermediari finanziari o società appartenenti a gruppi bancari, operanti in settori economici strettamente attinenti a quello di attività della società; ovvero

(c) attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della società.

14.4 La nomina dei componenti dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi. Le liste non presentate nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi non sono ammesse in votazione.

14.5 Hanno diritto a presentare le liste solo i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale della società.

14.6 Ciascun socio (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto la società, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ.) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

14.7 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro 5 (cinque) giorni dalla convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere il consiglio di amministrazione e devono rimanere a disposizione dei soci che intendano consultarle fino alla data dell'assemblea medesima.

14.8 Alla lista devono essere allegati a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità, pena la irricevibilità della lista medesima:

a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e

di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;

b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura; illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale; e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della società.

14.9 Ogni socio avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto la società, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ.) potrà votare una sola lista. I voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste non saranno attribuiti ad alcuna lista.

14.10 All'elezione del consiglio di amministrazione si procederà come segue:

a) qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge;

b) qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del consiglio di amministrazione da eleggere saranno tratti dalla stessa, sempre che essa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti;

c) qualora, invece, vengano presentate due o più liste: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del consiglio di amministrazione, fino a concorrenza del numero di amministratori da eleggere meno uno; (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, il restante amministratore da eleggere, nella persona del primo candidato;

d) qualora la seconda lista per numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto;

e) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea per l'elezione

dell'intero consiglio di amministrazione, con applicazione del voto di lista qui previsto.

14.11 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

14.12 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari e/o statutari costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

14.13 La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del consiglio di amministrazione si applica il disposto dell'articolo 2385 cod. civ..

14.14 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o a suo tempo nominati senza che fosse stata presentata alcuna lista (gli **"Amministratori di Maggioranza"**), e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, si procede come segue:

- il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ.;

- gli amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva assemblea, che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 18.

14.15 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (l'**"Amministratore di Minoranza"**), si procede come segue:

- il consiglio di amministrazione provvede a sostituire l'Amministratore di Minoranza cessato, con il primo candidato non eletto appartenente alla medesima lista, purchè sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, ovvero, in caso contrario, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica scelto tra i candidati progressivamente indicati nella medesima lista ovvero, in difetto, nella prima lista successiva per numero di voti; il sostituto scade insieme con gli amministratori in carica al momento del suo ingresso nel consiglio;

- ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il consiglio di amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge;

• l'amministratore così cooptato resterà in carica sino alla successiva assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 18.

14.16 Qualora venga a mancare la metà dei componenti originariamente nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione decade e l'assemblea procederà alle nuove nomine.

15. POTERI

15.1 Al consiglio di amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto gli atti riservati alla competenza dell'assemblea.

15.2 Il consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge.

15.3 Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze, fermo restando la concorrente competenza dell'assemblea:

- (a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso degli azionisti;
- (b) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- (c) il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;
- (d) la fusione per incorporazione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile.

15.4 Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non sono pertanto delegabili, oltre a quelle ad esso riservate per legge, le seguenti attribuzioni:

- (a) operazioni di investimento e disinvestimento, attuate tramite l'assunzione e la dismissione di partecipazioni, in qualunque forma giuridica realizzate, ivi incluse senza limitazioni: la sottoscrizione, l'acquisto, la cessione o il conferimento delle partecipazioni medesime ovvero l'acquisto, il conferimento o la cessione di aziende o rami d'azienda;
- (b) concessioni di finanziamento o acquisto di strumenti di debito per importo superiore a Euro 1.000.000 (un milione) riferiti ad un singolo emittente;
- (c) sottoscrizione, risoluzione o modificazione di contratti bancari passivi e/o di assunzione di finanziamento, di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma, per importi superiori a Euro 1.000.000 (un milione);
- (d) prestazione di e rinuncia a garanzie reali e personali, anche a favore di società controllate e/o di terzi, per importi superiori a Euro 100.000 (centomila);
- (e) sottoscrizione, negoziazione o risoluzione di contratti aventi ad oggetto investimenti in beni immobili e stipula di contratti di locazione ultranovennale;

(f) definizione delle linee guida e dei criteri per la gestione della tesoreria e per l'investimento temporaneo della liquidità disponibile, determinando le forme tecniche di investimento e il livello di rischio; autorizzazione al disinvestimento anticipato delle risorse investite;

(g) approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, quali definite dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;

(h) elaborazione ed attuazione delle politiche aziendali relative al personale dipendente e livelli di remunerazione; assunzione e licenziamento di dirigenti;

(i) attribuzione di poteri e deleghe interne a propri componenti e/o a dipendenti della società;

(j) approvazione di accordi di joint venture, partnership, o altre forme di cooperazione o cointeressenza con altre imprese (non riconducibili a parti correlate);

(k) designazione dei rappresentanti della società negli organi sociali delle società partecipate.

16. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea dei soci non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del/i vice presidenti/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le riunioni di cui fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori della riunione verificando la regolarità della costituzione della stessa ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

16.2 Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.

17. CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, purchè in Italia, in qualsiasi paese dell'Unione Europea, in Svizzera tutte le volte che il presidente (o chi ne fa le veci) lo reputi necessario o quando ne è fatta richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, da almeno 2 (due) dei suoi componenti, dall'amministratore delegato o dal collegio sindacale, ovvero da un componente del medesimo.

17.2 La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica a ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

17.3 Previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, la convocazione può essere effettuata anche dal collegio sindacale e, per esso, da ciascuno dei suoi membri.

17.4 In mancanza di formale convocazione, le riunioni del consiglio saranno validamente costituite quando siano intervenuti tutti i componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ovvero quando sia intervenuta la maggioranza dei medesimi e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

17.5 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito ai partecipanti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario.

17.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con le maggioranze previste dalla legge.

17.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

18. ORGANI DELEGATI

18.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e al presente statuto, le proprie

attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nonché ad un comitato esecutivo, determinandone i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Nel caso di medesime attribuzioni delega-te a più membri, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione precisa se l'esercizio debba avvenire in via disgiunta o congiunta.

18.2 Il consiglio può nominare direttori generali, designandoli anche fra i membri del consiglio, direttori e procuratori, con firma disgiunta o congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per la stipula di determinati atti o categorie di atti.

18.3 La nomina dei direttori, vice direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal consiglio deferita al presidente o a chi ne fa le veci, ai consiglieri delegati e ai direttori generali.

18.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

19. RAPPRESENTANZA SOCIALE

19.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice-presidenti eventualmente nominati e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati.

19.2 Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

20. REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

20.2 L'assemblea può inoltre attribuire un compenso annuale o un emolumento. L'assemblea può inoltre deliberare di accantonare delle quote annue ad un apposito fondo di trattamento fine mandato per i consiglieri di amministrazione.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

21. COLLEGIO SINDACALE

21.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti.

21.2 Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati membri del collegio sindacale coloro che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile.

21.3 Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della società; b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della società, tali da intendersi tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività finanziaria e alle attività inerenti a settori relativi all'ambito creditizio, bancario, parabancario e assicurativo.

21.4 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari e/o statutari costituisce causa di immediata decadenza del sindaco.

21.5 I membri del collegio sindacale vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una partecipazione rappresentante almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale della società.

21.6 Ogni socio, nonché, (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto la società, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ., possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista.

21.7 Le liste devono essere composte di due sezioni, di cui l'una, per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra, per la nomina dei sindaci supplenti. Le stesse devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.8 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale entro 5 (cinque) giorni dalla convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere il collegio sindacale e devono rimanere a disposizione dei soci che intendano consultarle fino alla data dell'assemblea medesima.

21.9 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i seguenti documenti:

(a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;

(b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura; illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società;

(c) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento (come definiti ed individuati ai sensi del presente statuto) con questi ultimi.

21.10 La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata.

21.11 Ogni socio avente diritto al voto nonché, (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto la società, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ., hanno diritto di votare una sola lista. I voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste non saranno attribuiti ad alcuna lista.

21.12 Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea nomina il collegio sindacale e il suo presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

21.13 Nel caso di presentazione di una sola lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, sempre che essa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato della lista. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del collegio sindacale si procederà come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, (a) i primi due candidati alla carica di sindaco effettivo e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente;

- dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata per prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, (a) il primo candidato alla carica di sindaco effettivo, il quale sarà anche nominato presidente del collegio sindacale e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente;

- in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea per l'elezione dell'intero collegio sindacale, con applicazione del voto di lista qui previsto.

21.14 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, subentra - ove possibile - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, ovvero, in difetto, l'altro sindaco supplente. Ove non sia possibile procedere secondo quanto sopra indicato, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, cod. civ., provveda all'integrazione del collegio con le ordinarie modalità e maggioranze, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 25.

21.15 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, il quale scadrà assieme con gli altri sindaci in carica al momento del suo ingresso nel collegio e al quale spetterà, altresì, la presidenza del collegio sindacale. Ove non sia possibile procedere secondo quanto sopra indicato, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, cod. civ., provveda all'integrazione del collegio con le modalità ordinarie e a maggioranza relativa, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 25 e previa presentazione di candidature da parte di soci in possesso, da soli o insieme ad altri, di una partecipazione che consentirebbe la presentazione di liste ai sensi del presente statuto. Tuttavia, nell'accertamento dei risultati di detta votazione non saranno computati i voti espressi dai soci che detengono, anche indirettamente, singolarmente o congiuntamente ad altri soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto la società, la maggioranza relativa del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società, nonché dei soci che sono controllati da, sono

controllanti di o sono soggetti a comune controllo con i medesimi. Qualora l'Assemblea debba provvedere, ai sensi dell'articolo 2401, comma 10, cod. civ. alla nomina dei sindaci supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale, essa delibera con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 21.

21.16 I membri del collegio sindacale durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

21.17 La cessazione del collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

22. FUNZIONI E COMPENSO

22.1 Oltre a quanto specificamente previsto dal presente statuto, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

22.2 Oltre al compenso annuo, determinato dall'assemblea all'atto della nomina, ai sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

23. CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, alle medesime condizioni stabilite per il consiglio di amministrazione nel precedente articolo 21.5.

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

24. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dal collegio sindacale. Le cause di ineleggibilità e di decadenza sono disciplinate dalle previsioni di legge in materia.

TITOLO VII

BILANCI E DISTRIBUZIONI

25. BILANCIO

25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

26. RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

26.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue:

(a) una quota almeno pari al 5% è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale;

(b) l'eventuale residuo è destinato a dividendo o a riserva, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

27. DIVIDENDI

27.1 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli azionisti.

27.2 I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.

27.3 Nel rispetto dei disposti dell'articolo 2433-bis del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

28. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

28.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

(a) il numero dei liquidatori;

(b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;

(c) a chi spetta la rappresentanza della società;

(d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

(e) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Milano, 13 dicembre 2017

Firmato Giovanni Arrigo

Firmato Federica Mor

Firmato Federico Mottola Lucano

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce